

## REGOLAMENTO (CE) N. 663/98 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (2) Nel giugno 1994, in seguito ad una denuncia presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), è stata avviata<sup>(2)</sup> un'inchiesta antidumping a livello comunitario relativa alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia.

Nell'agosto 1995 il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2022/95<sup>(3)</sup>, ha istituito un dazio antidumping definitivo, sotto forma di un dazio variabile, sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. L'importo del dazio antidumping era pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo di 102,90 ecu per tonnellata netta di prodotto e il prezzo netto cif, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, qualora quest'ultimo fosse inferiore al prezzo minimo all'importazione. Al tempo stesso, la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping regionale nei confronti delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia<sup>(4)</sup> con la decisione 95/345/CE.

## A. PROCEDURA

## 1. Misure precedenti

- (1) Nel maggio 1994, con decisione 94/293/CE<sup>(5)</sup> della Commissione, sono state adottate misure antidumping nei confronti delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia, facendo seguito ad un procedimento antidumping regionale relativo alle importazioni nel Regno Unito. Tali misure consistevano nell'accettazione di impegni intesi a limitare le esportazioni da ciascuno dei due paesi nel Regno Unito a 100 000 tonnellate l'anno. Tuttavia, le autorità russe hanno violato l'impegno offerto già nel corso del primo anno di validità.

Per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania, alla luce dei risultati dell'inchiesta relativa alla causa del pregiudizio il procedimento a livello comunitario è stato chiuso con la decisione 95/344/CE della Commissione senza comportare l'istituzione di misure<sup>(6)</sup>. Tuttavia, l'impegno relativo alle importazioni originarie della Lituania nel Regno Unito, accettato nell'ambito del procedimento antidumping regionale, è rimasto in vigore.

L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure a livello comunitario viene denominata in appresso «l'inchiesta iniziale». Il periodo coperto dall'inchiesta iniziale era compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994.

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

(2) GU L 129 del 21. 5. 1994, pag. 24.

(3) GU C 158 del 9. 6. 1994, pag. 3.

(4) GU L 198 del 23. 8. 1995, pag. 1.

(5) GU L 198 del 23. 8. 1995, pag. 29.

(6) GU L 198 del 23. 8. 1995, pag. 27.